

servizio attività scolastiche, sportive e della partecipazione

COMUNE DI MACERATA

ATTO DI CONCESSIONE TRA IL COMUNE DI MACERATA E LA SOCIETA'
" _____ " PER LA GESTIONE DEL CENTRO IPPICO DELLA PIEVE

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata redatta in due originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, da valere ad ogni effetto di legge tra le parti:

1) Dott. Gianluca Puliti, nato a Siena il 24/03/1959, Dirigente del Servizio Attività Scolastiche, Sportive e della Partecipazione del Comune di Macerata, il quale agisce in nome e per conto del Comune stesso, codice fiscale 80001650433 ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

2) Sig. _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società _____ con sede in Macerata - Via _____ (C.F. _____);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Macerata concede alla Società _____, che accetta, la gestione del Centro Ippico della Pieve.

Il Centro Ippico della superficie di mq 25.000 sito in C.da La Pieve e contraddistinto al Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 105 particella 14 viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova perfettamente noto al concessionario che ne ha preso atto.

Per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.

ART. 2 - SCOPO DELLA CONCESSIONE

Lo scopo della concessione consiste nella gestione del Centro Ippico della Pieve per le finalità sportive e sociali che il concessionario persegue. La gestione del Centro Ippico non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

ART. 3 - USO DEGLI IMPIANTI

Il concessionario può utilizzare e far utilizzare il Centro Ippico della Pieve in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Il concessionario deve inoltre osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.

ART. 4 - RISERVA D'USO DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare il Centro Ippico della Pieve per qualsiasi altro impegno od attività di pubblico interesse per un massimo di giorni 10 (oppure 80 ore) all'anno, secondo modalità di utilizzo da concordarsi con il concessionario.

L'Amministrazione si riserva inoltre l'utilizzo gratuito dell'impianto in ore antimeridiane dei giorni di scuola perché lo stesso sia destinato ad attività scolastiche.

Gli introiti per l'uso degli impianti sono di pertinenza della Società _____, che provvede direttamente alla loro riscossione.

servizio attività scolastiche, sportive e della partecipazione

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione per la gestione del Centro Ippico della Pieve ha la durata massima di anni 3 dalla stipula del contratto con facoltà per la stazione appaltante di proroga per un periodo ulteriore massimo di anni 2.

Per motivi di pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale può sempre revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della concessione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

ART. 6 – BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Per effetto della presente convenzione il Comune di Macerata concede alla Società _____ la gestione dei beni presenti all'interno del Centro Ippico e individuati con il verbale di consistenza di cui al precedente art. 1.

ART. 7 – ONERI DEL CONCESSIONARIO

La Società concessionaria _____, per effetto della presente convenzione si impegna a:

- a) manutenzione ordinaria del Centro Ippico e dei locali annessi in modo che ne sia assicurata l'integrità e l'efficienza, nonché l'onere relativo alla realizzazione di tutte quelle opere ulteriori che si rendessero necessarie per la migliore funzionalità del Centro stesso;
- b) custodia del Centro Ippico e dei locali annessi durante tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, facendo rispettare gli orari di apertura che saranno definiti di concerto con l'Amministrazione Comunale e comunque garantendo la possibilità dell'apertura del Centro in orario 8,00-23,00. Dovrà inoltre essere garantita l'apertura e la chiusura nei giorni festivi in occasione di manifestazioni sportive;
- c) mantenere il Centro Ippico ed i locali annessi in perfetto stato di efficienza e conservazione;
- d) concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni eventualmente organizzate dal Comune di Macerata.

La Società _____ inoltre permette ed agevola le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare.

Sono altresì a carico del concessionario:

- a) le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori;
- b) gli oneri per l'applicazione del D. L.vo 81/08 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- c) le spese per le utenze in genere e quant'altro necessiti alla normale attività dell'impianto; a tal fine il concessionario deve provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza, entro un mese dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione.

L'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari alla conservazione della struttura.

Il concessionario si impegna:

1. a svolgere nel Centro Ippico tutte quelle attività connesse all'apprendimento degli elementi basilari dell'equitazione, con facoltà di organizzarvi competizioni equestri;
2. a consentire l'uso gratuito da parte del Comune di Macerata del campo di equitazione, per lo svolgimento di manifestazioni patrocinate ed organizzate da quest'ultimo, comunque legate al mondo equestre e secondo un calendario da rendere noto con congruo preavviso.

servizio attività scolastiche, sportive e della partecipazione

3. a consentire l'uso per eventuali attività sportive, ancorché non iscritte nel calendario di cui al precedente punto, organizzate dal Comune o autorizzate dallo stesso, compatibilmente con la disponibilità del campo, previa corresponsione delle sole spese di organizzazione.
4. a svolgere nel Centro Ippico le attività proposte nel progetto di gestione della struttura.

ART. 8 – CANONE DI GESTIONE

Il canone posto a base di gara da corrispondere al Comune di Macerata, per tutti gli adempimenti descritti all'articolo precedente, viene fissato in € 10.000,00 annui + IVA. Non sono ammesse offerte al ribasso.

Il canone viene aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rispetto all'anno precedente) in due rate semestrali di pari importo, la prima delle quali sarà pagata entro il 30 aprile e la seconda entro il 31 ottobre di ogni anno. Nel primo anno il canone sarà rapportato ai mesi effettivi di concessione calcolati con riferimento alla data di sottoscrizione dell'atto di concessione.

Il canone così come sopra indicato viene ridotto per una cifra massima di €5.000,00 + IVA annui a copertura di interventi di miglioramento della struttura eseguiti dalla Società a proprie spese.

Detti interventi devono essere preventivamente approvati ed autorizzati dai Servizi Tecnici Comunali e lo scomputo avviene previo rendiconto delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Qualora il concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione, chiedere al concessionario la remissione in pristino dello status quo ante ovvero l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale delle opere eseguite.

ART. 9 – GESTIONE CARTELLONI PUBBLICITARI

La Società _____ può provvedere, anche a mezzo di sub-concessionario, alla gestione della pubblicità cartellonistica, sonora e video interna al Centro Ippico della Pieve, nonché della pubblicità cartellonistica fissa all'esterno del Centro Ippico negli spazi appositamente indicati. La Società _____ si impegna, inoltre, a rimuovere a propria cura e spese tutta la pubblicità cartellonistica e video installata prima della presente convenzione, in modo tale che nessun messaggio pubblicitario permanga o possa essere diffuso nei locali avuti attualmente in uso. Analogo onere incombe, su richiesta degli organizzatori, alla Società, in occasione di gare o manifestazioni promosse od organizzate da soggetti diversi autorizzati dal Comune all'uso degli spazi sopra individuati.

La Società _____ s'impegna a provvedere al pagamento di tutte le tasse o imposte di legge relative all'installazione di prodotti pubblicitari nonché a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

La tipologia (dimensione, formato, natura dei materiali, ubicazione, ecc.) di qualsiasi forma pubblicitaria (cartelloni, altoparlanti, video, ecc.) dovrà sempre essere preventivamente concordata con l'Assessorato allo Sport del Comune di Macerata.

E' fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite dai competenti Uffici Comunali in ordine alla ubicazione, modalità di collocazione ed esecuzione della pubblicità.

ART. 10 - SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONI DEGLI IMPIANTI

Il concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione

servizio attività scolastiche, sportive e della partecipazione

Comunale.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato degli impianti oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. Se tali innovazioni o modificazioni dovessero richiedere nuove usabilità, agibilità ed omologazione degli impianti, il concessionario deve acquisirle a sua cura e spese.

ART. 11 - REVOCA/RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di accertata irregolarità a danno delle società o degli utenti ospitati dagli impianti, degli interessi del Comune o, del mancato rispetto della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di revocare la concessione in qualsiasi momento, fatto salvo, comunque il diritto di risarcimento danni. Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi.

ART. 12 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il soggetto aggiudicatario costituisce una cauzione di € 25.000,00 (euro venticinquemila,00) mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa della durata di 3 anni.

La suddetta fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del concedente.

La cauzione viene svincolata alla scadenza della convenzione, sempre che il soggetto aggiudicatario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata. Il Comune ha diritto di trattenere ed incamerare la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza o di inadempienza del soggetto aggiudicatario e di danni da esso eventualmente arrecati all'impianto senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni che potessero derivare da dette inadempienze.

ART. 13 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. A tale scopo il concessionario è tenuto a stipulare le seguenti assicurazioni:

- Polizza Assicurativa in forma ALL RISK a garanzia dei danni materiali e diretti causati ai beni dati in gestione ed oggetto del presente concessione, la somma assicurata non deve essere inferiore a €200.000,00 (duecentomila/00);
- Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi con un massimale unico per sinistro/anno di €2.000.000,00 (duemilioni/00).

Tale polizza deve prevedere la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi in carico al concessionario e derivanti dalla conduzione e gestione dell'impianto di cui si tratta.

Copie di tali polizze dovranno essere trasmesse al Servizio Contratti, Gare e Società Partecipate del Comune di Macerata.

Al fine di essere esentata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ai beni oggetto di concessione, la Società _____ deve far constatare l'esistenza di tali danni al Funzionario Comunale responsabile del Centro Ippico della Pieve almeno tre ore prima dell'apertura al pubblico dei cancelli di ingresso. In carenza di tale verifica, il concessionario deve risarcire i danni così come accertati dai tecnici comunali.

Alla riparazione dei predetti danni provvede tempestivamente, ed in ogni caso prima della

servizio attività scolastiche, sportive e della partecipazione

successiva gara, l'Amministrazione stessa, attivando a propria cura e spese l'intervento di ditte specializzate le quali agiranno, riguardo ai materiali da impiegare ed alle tecniche di intervento, sulla base delle prescrizioni dettate dal tecnico all'uopo incaricato dal Comune.

ART. 14 – RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

Al termine della concessione o in applicazione del precedente art. 11, la Società ha l'obbligo di restituire al Comune le strutture del Centro Ippico della Pieve e dei locali annessi oggetto della convenzione in perfetta efficienza ed esonerando l'Amministrazione da ogni onere per debiti ed impegni contratti dal concessionario.

ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta degli stessi, analoga clausola dei subcontratti dallo stesso stipulati dei quali si impegna a trasmettere copia alla stazione appaltante.

Il concessionario, il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della citata L. n. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

ART. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Il Comune viene sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a completo carico della Società

ART. 17 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Macerata, con esclusione della competenza arbitrale.